

- (6) Il 21 gennaio 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la sua ultima valutazione dei rischi sulla diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE ⁽⁶⁾, raccomandando di adottare misure più rigorose e linee guida su come evitare i viaggi non essenziali, anche al fine di rallentare l'importazione e la diffusione di tali nuove varianti. Oltre alle raccomandazioni volte a evitare i viaggi non essenziali e alle restrizioni dei viaggi per le persone infette, dovrebbero essere mantenute misure relative ai viaggi quali test e quarantena per i viaggiatori, in particolare per quelli provenienti da zone con una maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è tuttora insufficiente per escludere la possibilità di un'incidenza più alta delle nuove varianti, in base agli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul sequenziamento genomico dovrebbe essere valutata l'opportunità di applicare misure proporzionate anche per i viaggi in provenienza da zone in cui il livello di trasmissione comunitaria è costantemente elevato.
- (7) Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio 2021, il presidente del Consiglio europeo ha osservato che per contenere la diffusione del virus potrebbero essere necessarie misure volte a limitare i viaggi non essenziali nell'UE e ha invitato il Consiglio a rivedere le sue raccomandazioni sui viaggi all'interno dell'UE e sui viaggi non essenziali nell'UE alla luce dei rischi posti dalle nuove varianti del virus.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (9) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁷⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽⁸⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la

⁽⁶⁾ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE, primo aggiornamento-21 gennaio 2021. ECDC: Stoccolma, 2021. Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf>

⁽⁷⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁸⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

